


**Moby S.p.A.**

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**


(Testo approvato dal consiglio di amministrazione con delibera del 21 novembre 2007,  
da ultimo modificato con delibera del 28.04.2016)

**PARTE GENERALE**



## **Definizioni**

- “Attività Sensibili”: le attività di Moby nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.
- “CCNL”: Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro attualmente in vigore ed applicati da Moby.
- “Consulenti”: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Moby in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- “D. Lgs. 231/2001” o il “Decreto”: il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- “Dipendenti”: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Moby, ivi compresi i dirigenti.
- “Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive integrazioni.
- “Moby”: Moby S.p.A.
- “Modello” o “Modelli”: il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001.
- “Operazione Sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito delle Attività Sensibili.
- “Organi Sociali”: sia il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Moby sia i suoi membri.
- “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: l’organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.
- “P.A.”: la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).
- “Partner”: le controparti contrattuali di Moby, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d’impresa, joint venture, consorzi, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la società nell’ambito delle Attività Sensibili.
- “Reati”: le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
- “Società”: Moby S.p.A.



## CAPITOLO 1

### **Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento**

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto - nel suo testo originario - si riferisce ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma primo, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).



Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25-*bis*, che mira a punire i reati di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

Si segnala al riguardo che l'art. 25-*bis* è stato in seguito modificato dalla Legge 23 luglio 2009 n.99, la quale ne ha modificato la rubrica in "falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento", integrando altresì l'elenco di reati dallo stesso previsti attraverso l'inserimento dei reati di "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni" (art. 473 c.p.) e di "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" (art. 474 c.p.).


Più di recente, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto il nuovo art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche ai c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002 (false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea, aggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

In seguito, l'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto l'art. 25-*quater*, il quale dispone la punibilità dell'Ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Mentre l'art. 25-*quinqies*, introdotto dall'art. 5 della L. 11 agosto 2003, n. 228 ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente ai reati contro la personalità individuale.

L'art. 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (di seguito la "Legge Comunitaria 2004") ha, inoltre, inserito l'art. 25-*sexies* volto ad estendere la responsabilità amministrativa degli Enti ai nuovi reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

La Legge Comunitaria 2004 ha, inoltre, modificato il TUF introducendo una specifica disposizione, l'art. 187-*quinqies*, ai sensi della quale l'Ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da: a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

La L. 28 dicembre 2005, n. 262 ("Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari") ha poi integrato e modificato sia il TUF sia il Codice Civile, introducendo, tra l'altro, il nuovo art. 2629-*bis* cod. civ. relativo al



reato di “Omessa comunicazione del conflitto di interessi”. Tale reato è stato introdotto, ad opera della medesima legge n. 262/2005, nell’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

Successivamente, con Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati rispettivamente il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, la responsabilità amministrativa degli Enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ai seguenti reati, purché commessi a livello transnazionale:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Con la Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" è stato poi introdotto nel Decreto l'art. 25-septies, poi sostituito ai sensi dell'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che ha esteso il novero dei Reati rilevanti ai sensi del Decreto a:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)

commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.



In seguito, il D.Lgs. n. 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ha inserito nel Decreto, ai sensi dell'art. 63 comma 3, l' art. 25-*octies* che estende l'elenco dei Reati a:


- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).

Come indicato in precedenza, i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del Decreto, ma esclusivamente se realizzati a livello transnazionale (ex art. 10, comma 5, della L. 146/06, ora abrogato dall'art. 64 del D.Lgs. 231/07).

A seguito dell'introduzione dell'art. 25-*octies*, i predetti Reati – unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti anche su base nazionale.

Per effetto dell'entrata in vigore della Legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica sottoscritta a Budapest il 23 novembre 2001, è stato introdotto nel Decreto l'art. 24-*bis* che estende l'elenco dei Reati a:

- falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).



Con Legge 15 luglio 2009, n. 94 il novero dei reati presupposto del Decreto è stato ampliato con i delitti di criminalità organizzata previsti dall'art. 24-ter del medesimo Decreto che estende l'elenco dei reati a:

- associazione per delinquere (art. 416 co. 6 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)<sup>1</sup>;
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)<sup>2</sup>;
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione illecita (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990).

Inoltre, con Legge 23 luglio 2009, n. 99 è stato introdotto l'art. 25-bis 1 che prevede i c.d. delitti contro l'industria e il commercio, nonché l'art. 25-novies che introduce i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Ancora, con Legge 3 agosto 2009 n. 116 è stato introdotto nel Decreto l'art. 25-decies che punisce ai sensi del Decreto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Con l'art. 2, comma II, del D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 è stato introdotto nella disciplina del D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 undecies sui "Reati ambientali".


Il D.Lgs. 109/2012 ha ulteriormente ampliato il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'Ente inserendo nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-duodecies "l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla

---

1 Tale articolo risulta poi modificato dalla L. 27 maggio 2015 n. 69 ("Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"), la quale prevede una pena diversa rispetto alla previgente previsione normativa ( Art. 5. Associazioni di tipo mafioso, anche straniere: all'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»;b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»;c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici a ventisei anni»).

2 Inoltre, con Legge 62/2014 ("Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso") il legislatore ha inteso modificare l'art. 416-ter c.p. anticipando la soglia di rilevanza penale del contributo mafia-politica, in ragione della particolare pericolosità della relativa condotta, in quanto diretta a sollevare l'uso della intimidazione e della prevaricazione mafiosa a scopo di procacciamento elettorale (Art. 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 416-ter. -Scambio elettorale politico-mafioso- Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».)



Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012, in vigore a partire dal 28/11/2012, ha introdotto nel novero dei reati compresi nel D.Lgs. 231/01 il reato di “corruzione tra privati”, riformulando il dettato dell’art. 2635 cod. civ., il cui comma 3 viene specificamente richiamato nella lettera s-bis dell’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

Seppur non si ritiene attività sensibile di Moby, con il D.Lgs. 4.3.2014 n. 39 è entrato nel novero dei reati presupposto a carico della società l’adescamento di minorenni anche mediante l’uso materiale pornografico (art. 609-undecies cod. pen. richiamata dall’art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001 tra i delitti contro la personalità individuale).

La L. 15 dicembre 2014n. 186, in vigore a partire dall’1/01/2015, ha ulteriormente ampliato il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell’Ente introducendo nell’art. 25-octies del D.lgs. 231/2001 il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.).


La L. 27 maggio 2015 n. 68, in vigore a partire dal 29/05/2015, ha introdotto nel novero dei reati compresi nell’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01 i c.d. ecoreati, estendendo l’elenco dei reati a:

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);

Ad oggi, quindi, tra i reati cd. presupposto sono contemplati:

- (i) i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- (ii) i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- (iii) alcune fattispecie di cd. reati societari, tra cui la corruzione tra privati;
- (iv) i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- (v) i reati contro la personalità individuale;
- (vi) i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato;
- (vii) i reati transnazionali;
- (viii) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- (ix) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- (x) i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati;
- (xi) i delitti di criminalità organizzata;
- (xii) i delitti contro l'industria e il commercio;
- (xiii) i delitti in materia di violazione del diritto d'autore;





- (xiv) l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- (xv) reati in materia ambientale (c.d. “ecoreati”);
- (xvi) il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Per una più ampia trattazione del D.Lgs. 231/2001 si rinvia all'Appendice.




## **CAPITOLO 2**

### **Le Linee Guida di Confindustria**

Nella predisposizione del presente Modello Moby si è ispirata ai principi di cui alle Linee Guida predisposte da Confindustria ed anche alle relative Circolari in tema 231, come ad esempio in materia di autoriciclaggio.

Si rinvia alla più ampia trattazione dei principi di cui alle Linee Guida descritti in Appendice.



## CAPITOLO 3

### Il Modello di Moby

#### 3.1. Funzione e scopo del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consente a Moby di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua *corporate governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Moby anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio); dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Moby di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del Reato stesso.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione delle Attività Sensibili e, ove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione. A tal fine viene individuata e descritta la costante attività dell'Organismo di Vigilanza finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

#### 3.2 La costruzione del Modello e la sua struttura

Successivamente all'emanazione del D.Lgs. 231/2001, Moby ha avviato un progetto interno finalizzato alla predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del citato Decreto.

A tale scopo Moby ha svolto una serie di attività propedeutiche dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

1) “*As-is analysis*”. L'individuazione delle Attività Sensibili è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (statuto, verbali del Consiglio di Amministrazione, principali procedure in essere, procure, ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, Direttore Amministrativo, Direttore Commerciale Passeggeri, Direttore Commerciale Merci, ecc.) mirate all'individuazione delle Attività Sensibili e del controllo sulle stesse. E' stata, inoltre, portata a termine una ricognizione sulla passata attività della società allo scopo di verificare se si fossero create situazioni a rischio e le relative cause.

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si possano realizzare i Reati.



L'analisi è stata condotta su tutte le attività che prevedono un contatto o un'interazione tra risorse aziendali e soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio, nonché sulle attività sociali capaci di influire sulla commissione dei reati societari, dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, reati transnazionali, dei reati di riciclaggio, dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dei reati di criminalità informatica considerati assoggettabili alle sanzioni di cui al D. Lgs. 231/2001.


Sono state inoltre esaminate le procedure di controllo ed i processi aziendali predisposti da Moby.

Se ne è ricavata una rappresentazione delle Attività Sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare *focus* agli elementi di *compliance* e controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello.

Le Attività Sensibili di Moby sono quelle descritte al successivo cap. 4.

2) **Effettuazione della “gap analysis”.** Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili) e delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello “specifico” di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D. Lgs. 231/01.

3) **Predisposizione del Modello.** Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da dieci “Parti Speciali” predisposte per alcune specifiche categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001. La prima Parte Speciale (Parte Speciale n. 1) è riferita ai “Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” e trova applicazione per le tipologie specifiche di reato previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001. La seconda Parte Speciale (Parte Speciale n. 2) è riferita ai “Reati societari” e si applica per le tipologie specifiche di reato previste ai sensi dell’art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001 (che comprendono anche la corruzione tra privati). La terza Parte Speciale (Parte Speciale n. 3) è riferita ai “Reati di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico” e si applica per le tipologie specifiche di reato previste ai sensi dell’art. 25 *quater* del D.Lgs. 231/2001. La quarta Parte Speciale (Parte Speciale n. 4) è riferita ai “Reati transnazionali” e si applica per le tipologie specifiche di reato previste ai sensi degli articoli 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146. La quinta Parte Speciale (Parte Speciale n. 5) è riferita ai “Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e si applica per le tipologie specifiche di reato previste ai sensi dell’art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001. La sesta Parte Speciale (Parte Speciale n.6) è riferita ai “Reati di Riciclaggio e Autoriciclaggio” e si applica per le tipologie specifiche di reato previste ai sensi dell’art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001. La settima Parte Speciale (Parte Speciale n.7) è riferita ai “Reati di criminalità informatica” e si applica per le tipologie specifiche di reato previste ai sensi dell’art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001. L’ottava Parte Speciale del Modello (Parte Speciale n.8) si riferisce ai delitti di criminalità organizzata e si applica alle fattispecie indicate dall’art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001. La nona Parte Speciale del Modello (Parte Speciale n. 9) si riferisce ai reati ambientali e ai c.d. *ecoreati* e si applica alle fattispecie indicate nell’art. 25 *undecies* del Decreto. La



decima Parte Speciale (Parte Speciale 10) è riferita al “reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” e si applica per le tipologie di reato previste dall’art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/2001.

### 3.3 I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, rilevati in fase di *as-is analysis*, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Tali procedure non vengono riportate dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

⇒ le Linee Guida, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle **Attività Sensibili** di Moby;

⇒ i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:

- l’attribuzione ad un **Organismo di Vigilanza** (OdV), facente parte della struttura aziendali di Moby del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001
- la messa a disposizione dell’OdV di risorse adeguate ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- l’attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

⇒ i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione all’OdV delle informazioni rilevanti.

### 3.4 La procedura di adozione del Modello


Sebbene l’adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, Moby, in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto necessario procedere all’adozione del Modello con la delibera del CdA del 21 novembre 2007. Con la medesima delibera Moby ha altresì istituito il proprio OdV, con la determinazione dei relativi poteri e ciascun membro del CdA ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello, come risulta dal verbale



della citata delibera. Anche il Collegio Sindacale ha preso atto del presente Modello impegnandosi formalmente al rispetto del Modello medesimo.

Con successive delibere del medesimo organo, il Modello è stato integrato sino all'attuale composizione descritta al precedente paragrafo 3.2.

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente”, in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma I, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del CdA di Moby. A tal fine sono da intendersi come “sostanziali” quelle modifiche e integrazioni che si rendono necessarie a seguito dell’evoluzione delle normativa di riferimento o che implicano un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel Modello, nei poteri e doveri dell’Organismo di Vigilanza e nel sistema sanzionatorio. Per le altre modifiche diverse da quelle sostanziali, il CdA delega l’Amministratore Delegato. Tali modifiche verranno comunicate al CdA con cadenza annuale e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.



## CAPITOLO 4

### Le Attività Sensibili di Moby

A seguito dell'analisi del contesto aziendale condotta da Moby ai fini di individuare le aree di rischio rilevanti *ex* D.Lgs. 231/2001 e descritta nel precedente paragrafo 3.2, è emerso che le Attività Sensibili allo stato riguardano principalmente:

- a) i reati contro la P.A.;
- b) i reati societari;
- c) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- d) i reati di riciclaggio e/o autoriciclaggio;
- e) i reati di criminalità informatica.
- f) i reati in materia ambientale


Pertanto, nella realtà aziendale di Moby, le Attività Sensibili risultano principalmente le seguenti:

#### **a) reati contro la PA (Parte Speciale - 1 -)**

- gestione delle ispezioni da parte dei soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- gestione dei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- gestione dei finanziamenti pubblici;
- gestione delle consulenze e delle forniture;
- gestione di liberalità, sponsorizzazioni e omaggi;
- consulenze e mandati sia in generale sia con particolare riferimento all'affidamento di incarichi a personale della Pubblica Amministrazione o consulenti esterni collegati alla Pubblica Amministrazione e/o a consulenti che si interfacciano con la Pubblica Amministrazione.

#### **b) reati societari (Parte Speciale - 2 -)**

- formazione del bilancio, reportistica finanziaria, controllo flussi finanziari, formazione del *budget* ed altre comunicazioni sociali, gestione della tesoreria;
- operazioni straordinarie ed interventi sul capitale sociale;
- gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale;
- gestione dei rapporti con la società di revisione;
- identificazione e gestione dei rapporti con clienti;
- identificazione e gestione dei rapporti con fornitori[ e partner];
- gestione di liberalità, sponsorizzazioni e omaggi;



- consulenze e mandati.

**c) reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale -5)**

- gestione delle situazioni di emergenza di terra;
- contratti di appalto;
- cantieri temporanei o mobili;
- attività di carico e scarico merci;
- attività di manutenzione delle navi;
- sicurezza dei marittimi a bordo delle navi.

**d) reati di riciclaggio e autoriciclaggio (Parte Speciale -6-)**

- pagamenti in contanti;
- identificazione clienti;
- rapporti con i fornitori;
- rapporti con le agenzie;
- gestione della politica fiscale;
- formazione del bilancio, reportistica finanziaria, controllo flussi finanziari, formazione del *budget* ed altre comunicazioni sociali, gestione della tesoreria.

**e) reati di criminalità informatica (Parte Speciale -7-)**


- tutte le attività aziendali svolte dal personale tramite l'utilizzo della rete aziendale, del servizio di posta elettronica e accesso ad Internet;
- gestione della rete informatica aziendale al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la sicurezza informatica.

**f) delitti di criminalità organizzata (Parte Speciale -8-)**

- le attività in cui il processo decisionale sia totalmente interno o di natura collegiale quale, a titolo esemplificativo, l'attività del consiglio di amministrazione per quanto concerne i reati societari o le decisioni prese in comitati che abbiano un ruolo non solo consultivo o di condivisione di informazioni, ma decisorio;
- le attività già censite che prevedono un rapporto con soggetti esterni, quali, ad esempio, il ciclo attivo con riferimento ai clienti e quindi al reato di riciclaggio o di autoriciclaggio, o quello passivo con riferimento ai fornitori e quindi ai reati di ricettazione o di corruzione, ma anche ai rapporti con partner commerciali o singoli soggetti che operano per conto della società/ente come gli agenti e i procuratori.

**g) reati in materia ambientale (Parte Speciale -9-)**






- gestione del ciclo rifiuti a bordo delle navi;
- gestione del ciclo rifiuti e del materiale inquinante presso i siti e le officine a terra;
- gestione degli idrocarburi a bordo delle navi e nelle operazioni di carico e scarico;
- gestione dei materiali dannosi per l'ozono a bordo delle navi;
- gestione delle acque oleose di sentina e morchie a bordo delle navi;
- gestione delle emissioni in atmosfera e fumi a bordo delle navi;
- gestione della politica ambientale con particolare riferimento al possibile danneggiamento di aree protette;

**f) reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è "irregolare"  
(Parte Speciale - 10)**

- gestione della scelta e assunzione del personale

L'OdV ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che – a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività della Società – potranno essere ricomprese nel novero delle Attività Sensibili.



## CAPITOLO 5

### L'Organismo di Vigilanza (OdV)

#### 5.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della società (art. 6.1, lett. *b* del D.Lgs. 231/2001), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Sulla base del testo formale del Decreto, le Linee Guida suggeriscono che si tratti di un organo "interno" alla struttura operativa dell'ente, caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione.

Con l'espressione "interno all'ente" si intende un organismo nominato dalla società che abbia componenti interni all'ente o anche esterni, che sia dedicato esclusivamente all'attività di vigilanza e controllo relativa al Modello, non dotato di deleghe di funzioni e che risponda direttamente al vertice aziendale.

Volendo nello specifico analizzare i singoli requisiti che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza, si precisa che:

#### **a) autonomia e indipendenza:**

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, Amministratore Delegato, CdA); in proposito, sempre le Linee Guida indicano come rilevante l'istituzione di un canale di comunicazione tra l'organismo di vigilanza e l'organo decisionale (nel caso del CdA, questo nel suo insieme), nonché come parimenti opportuno che l'OdV sia in costante collegamento – seppur in piena autonomia – con il Collegio Sindacale della società e con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'organo dirigente di mettere a disposizione dell'OdV risorse aziendali specificatamente dedicate, di numero e valore proporzionato ai compiti affidatigli, nonché di approvare nel contesto di formazione del *budget* aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'indipendenza infine presuppone che i componenti dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in una posizione, neppure potenziale di conflitto d'interessi con la Società, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo.

#### **b) Onorabilità e cause di ineleggibilità:**

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica:

- i. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., ovvero sia coloro che si trovano nella condizione di inabilitato, interdetto, fallito o



- condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ii. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (legge contro la mafia);
- iii. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
- 1) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
  - 2) a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e ss del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 c.p., i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 c.p.);
  - 3) per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  - 5) in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal Decreto 231;
- iv. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del D.Lgs. 231/2001, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva;
- v. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 *quater* TUF (D.Lgs. n. 58/1998).



**c) Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale:**

L'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica e di controllo e gestione dei rischi aziendali.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

**d) Continuità d'azione:**

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.


Applicando tutti i principi citati alla realtà aziendale di Moby il relativo incarico è stato affidato ad un organismo costituito in forma collegiale e composto da tre professionisti esterni, dotati di specifiche competenze nelle materie giuridiche, aziendali in particolare in quelle maggiormente sensibili ai sensi del Decreto e dotati di specifiche competenze relativamente alle indagini ispettive e di verifica; tali soggetti, con riferimento alla specifica realtà aziendale in cui Moby opera, presentano i requisiti sopra descritti.

L'OdV così costituito provvede a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso un specifico regolamento dell'OdV.

Alle riunioni dell'OdV potrà essere invitato ad assistere il Collegio Sindacale e potranno essere invitate di volta in volta le diverse funzioni aziendali che ricoprono ruoli considerati rilevanti ai fini dell'attuazione della funzione di vigilanza e controllo affidata a tale organo.

Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo sono atti riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno in capo ai membri dell'organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.



L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dalla legge può altresì avvalersi del supporto di tutte le altre funzioni aziendali interne qualora la loro competenza si renda necessaria, in ragione delle specifiche materie, ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza.

## 5.2 Funzione e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Partner;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti, conformemente a quanto previsto al precedente capitolo 3.4.

Qualora un'opportunità di aggiornamento del Modello fosse ravvisata dagli Organi Sociali, sarà cura degli stessi darne notizia all'OdV e consultarsi con esso.

Più specificamente, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti di:

- i. Verifiche e controlli:
  - a. attuare le procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;
  - b. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili;
  - c. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Moby, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli organi societari deputati;
  - d. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione (vedi in dettaglio il successivo paragrafo 5.4);
  - e. coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello (vedi anche il successivo paragrafo 5.3). A tal fine, l'OdV ha accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni



aziendali competenti: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre Moby al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti e Partner che operano per conto della Società nell'ambito delle Attività Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Società;

f. attivare e svolgere le indagini interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine (vedi anche il successivo paragrafo 5.3)

ii. Formazione:

a. definire i programmi di formazione per il personale e il contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai Dipendenti e agli Organi Societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;

b. predisporre ed aggiornare gli spazi della rete aziendale (o gli spazi informativi su supporto cartaceo, quali ad esempio le informazioni in bacheca) dedicati alla condivisione delle informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello;

c. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

iii. Sanzioni:

a. coordinarsi con le funzioni aziendali competenti e con gli Organi Sociali per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti.

iv. Aggiornamenti:


a. interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;

b. valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Consulenti, Partner o Organi Sociali, poteri questi che sono demandati agli organi societari (Amministratore Delegato, CdA, Collegio Sindacale e Assemblea) o funzioni aziendali competenti.

### **5.3 L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi aziendali**

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.



L'OdV ha tre linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa nei confronti dell'Amministratore Delegato;
- la seconda su base annuale, ovvero ogni qual volta ritenuto necessario e/o opportuno, nei confronti del CdA;
- la terza, su base semestrale annuale, ovvero ogni qual volta ritenuto necessario e/o opportuno, nei confronti del Collegio Sindacale.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri organi.

L'attività di *reporting* ha in ogni caso sempre ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV;
2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a Moby, sia in termini di efficacia del Modello (cfr. anche precedente paragrafo 5.2 ).

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.


Il CdA e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

#### **5.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV**

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni (al seguente indirizzo di posta: [odv231moby@moby.it](mailto:odv231moby@moby.it)), da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Moby ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i Dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati;
- i Dipendenti con la qualifica di dirigente hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere da Dipendenti, Consulenti e Partner, di cui essi siano venuti a conoscenza;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la



tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

### Modalità delle segnalazioni

Se un Dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, deve riferire al suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il Dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'OdV. I Consulenti e i Partner, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti o per conto di Moby, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo cap. 7 (Sistema sanzionatorio).

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.


### Segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i Dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano Moby o suoi Dipendenti o gli Organi Societari;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di Moby nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

Gli obblighi di segnalazione da parte di Consulenti e Partner saranno specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a Moby.





Il mancato rispetto dei suddetti obblighi di informazione determina l'applicazione di una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza e che sarà comminata secondo le regole indicate nel cap.7 del presente Modello.

### **5.5 Verifiche sull'adeguatezza del Modello**

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il Modello stesso), egli periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i Reati, coadiuvandosi con soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità ed indipendenza.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da Moby in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità delle stesse alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni eventualmente ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa.


Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito, se rilevanti, ai fini della corretta attuazione del Modello, saranno comunicate al CdA e al Collegio Sindacale. In particolare, in caso di emersione di criticità, l'OdV esporrà i miglioramenti da attuare.

### **5.6. Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito database (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni.

L'accesso al database è consentito esclusivamente ai membri del Collegio Sindacale e al personale delegato dall'OdV.



## CAPITOLO 6

### Formazione e diffusione del Modello

#### 6.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Moby garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Dipendenti, sia già presenti in azienda sia da inserire in futuro. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

##### La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata ai Dipendenti al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Modello Organizzativo e il D.Lgs. 231/2001. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare a Moby una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

##### La formazione


L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

In particolare, Moby ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per:

1. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti;
2. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti;

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, delle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopracitati reati.

In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato



del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata all'OdV.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione è sanzionata secondo le regole indicate nel cap.7 del presente Modello.

All'OdV è demandato altresì il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

## **6.2 Selezione ed informazione dei Consulenti e dei Partner**


Relativamente ai Consulenti ed ai Partner, sono istituiti appositi sistemi di valutazione per la selezione dei medesimi e di informativa nei loro confronti.

I contratti che regolano i rapporti con i soggetti sopra richiamati contengono apposite clausole che impongono loro il rispetto del Modello adottato da Moby.

## **6.3 Obblighi di supervisione**

I Dipendenti i quali abbiano funzioni di supervisione – a livello generale – nei confronti di altri Dipendenti, hanno l'obbligo di esercitarla con la massima attenzione e diligenza, segnalando all'OdV eventuali irregolarità, violazioni o inadempimenti del Modello Organizzativo o delle procedure dallo stesso richiamate o, comunque, in alcun modo collegate alle Attività Sensibili.

La violazione dei suddetti obblighi di supervisione sarà sanzionata secondo le regole indicate nel cap.7 del presente Modello.



## **CAPITOLO 7**

### **Sistema sanzionatorio**

#### **7.1 Funzione del sistema sanzionatorio**

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

#### **7.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti**

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

##### **A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti**


I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui ai CCNL applicati da Moby.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le disposizioni, previste dalla legge e dal CCNL applicato, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati riconducibili a Moby;



- b) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

### **B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti**

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto.

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dal CCNL e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) violazione di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che esponano la Società ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di uno dei Reati.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

\* \* \*

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

L'applicazione del sistema sanzionatorio è soggetta a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV.



### **7.3 Misure nei confronti degli Amministratori**

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del CdA, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero CdA i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'amministratore.

### **7.4 Misure nei confronti dei Sindaci**


In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale e il CdA i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

### **7.5 Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner**

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili ai Consulenti o ai Partner o ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti (cfr. Parte Speciale n. 1).


### **7.6 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV**

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori, informerà immediatamente il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.



**APPENDICE**

**AL MODELLO 231/2001**



## **1. I “reati presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001**

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie: (a) reati commessi nei rapporti con la P.A.<sup>3</sup>, (b) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento<sup>4</sup>, (c) alcune fattispecie di reati societari<sup>5</sup>, (d) reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico<sup>6</sup>, (e) reati contro la personalità individuale<sup>7</sup>, (f) reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato<sup>8</sup>, (g) reati transnazionali<sup>9</sup>, h) reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<sup>10</sup>, i) i reati di

---

<sup>3</sup> Tale tipologia è stata la prima prevista dal D.Lgs. 231/2001 artt. 24 e 25.

<sup>4</sup> Tale tipologia è stata introdotta dall'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*bis*.

<sup>5</sup> Tale tipologia è stata introdotta dal D.Lgs. 61/2002, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *ter*.

<sup>6</sup> Tale tipologia è stata introdotta dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7 che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quater*.


<sup>7</sup> Tale tipologia è stata introdotta dall'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quinqies*.

<sup>8</sup> Tale tipologia è stata introdotta dalla Legge Comunitaria 2004 (Legge 18 aprile 2005, n. 62) che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-*sexies*.

<sup>9</sup> Tale tipologia è stata introdotta dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10.

<sup>10</sup> Tale tipologia è stata introdotta dall'art. 9 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007, la quale ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*septies*.





ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita<sup>11</sup>, nonché autoriciclaggio<sup>12</sup> l) delitti informatici e trattamento illecito di dati<sup>13</sup>, m) delitti contro l'industria e il commercio<sup>14</sup>, n) delitti in materia di violazione del diritto d'autore<sup>15</sup> e o) delitti di criminalità organizzata<sup>16</sup>, p) reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria<sup>17</sup>, q) reati in materia ambientale (c.d. ecoreati)<sup>18</sup>.

a) Reati contro la P.A.

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Truffa (art. 640, 1° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.).

b) Reati in tema di “falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);

---

<sup>11</sup> Tale tipologia di reati è stata introdotta dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il quale ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *octies*.

<sup>12</sup> Tale tipologia è stata introdotta dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186.

<sup>13</sup> Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 18 marzo 2008 n.48, la quale ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24 *bis*.


<sup>14</sup> Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, la quale ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *bis* 1.

<sup>15</sup> Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, la quale ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *nonies*.

<sup>16</sup> Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, la quale ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24 *ter*.

<sup>17</sup> Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116, la quale ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *nonies*.


<sup>18</sup> Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68.



- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

c) Reati societari

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- Interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.).



In relazione ai reati societari si precisa che, in caso di responsabilità dell'ente, allo stesso verranno applicate unicamente le sanzioni pecuniarie specificamente previste dal D.Lgs. 231/2001, con esclusione quindi delle sanzioni interdittive previste per le altre tipologie di reato.

d) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo;
- Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, ai sensi del quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è



di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- (c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
  - (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
  - (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.


e) Reati contro la personalità individuale

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

f) Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato

- Reato di abuso di informazioni privilegiate (ex art. 184 TUF);
- Reato di manipolazione del mercato (ex art. 185 TUF);
- Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (ex art. 187 bis TUF);
- Illecito amministrativo di manipolazione del mercato (ex art. 187 ter TUF).

g) Reati transnazionali



- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Testo Unico di cui al Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co.3, 3 bis, 3 ter e 5, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

A tal fine si definisce "reato transnazionale", a norma dell'art. 3 della medesima legge 16 marzo 2006 n. 146, "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

h) Reati di riciclaggio

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter. 1 c.p.).

i) Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

l) Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);



- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).


m) Delitti contro l'industria e il commercio

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).


n) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Sono puniti una serie di reati previsti dalla legge 22 aprile 1941 n.633 recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"; in particolar modo figurano tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto 231 quelli previsti dagli articoli 171 comma 1 lett. a bis, 171 comma 3, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies della citata legge.

o) Delitti di criminalità organizzata



- Associazione per delinquere (art 416 c.p.)
  - Associazioni di stampo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
  - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
  - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
  - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309/1990);
  - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 del D.P.R. n. 309/1990);
  - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine (art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.);
  - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
  - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
  - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- p) Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).
- q) Reati in materia ambientale
- Divieto di abbandono di rifiuti (art. 192 D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152); con le considerazioni svolte nella relativa parte speciale;
  - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
  - Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
  - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
  - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
  - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
  - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
  - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
  - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
  - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione,




firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Legge 7 febbraio 1992 n. 150);

- Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. 202/2007);
- Inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs. 202/2007);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. 549/1993);
- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);

L' art. 279 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 stabilisce le sanzioni e l'art. 137 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in particolare, quelle penali.

- r) Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è "irregolare" (art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (109/2012))





## 2. Decreto legislativo 08/06/2001, n. 231

### EPIGRAFE

#### Premessa

##### Capo I

#### RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

##### SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Art. 1. Soggetti

Art. 2. Principio di legalità

Art. 3. Successione di leggi

Art. 4. Reati commessi all'estero

Art. 5. Responsabilità dell'ente

Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

Art. 8. Autonomia delle responsabilità dell'ente

##### SEZIONE II

Sanzioni in generale

Art. 9. Sanzioni amministrative

Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria

Art. 11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

Art. 12. Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

Art. 13. Sanzioni interdittive

Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

Art. 15. Commissario giudiziale

Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

Art. 17. Riparazione delle conseguenze del reato

Art. 18. Pubblicazione della sentenza di condanna

Art. 19. Confisca

Art. 20. Reiterazione

Art. 21. Pluralità di illeciti

Art. 22. Prescrizione

Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive

##### SEZIONE III

Responsabilità amministrativa da reato

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata

Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 25-ter. Reati societari

Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Art. 25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili


Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale

Art. 25-sexies Abusi di mercato

Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore



Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 25-undecies. Reati ambientali

Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 26. Delitti tentati

## Capo II

### RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

#### SEZIONE I

##### Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 27. Responsabilità patrimoniale dell'ente

#### SEZIONE II

##### Vicende modificative dell'ente

Art. 28. Trasformazione dell'ente

Art. 29. Fusione dell'ente

Art. 30. Scissione dell'ente

Art. 31. Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

Art. 32. Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

Art. 33. Cessione di azienda

## Capo III

### PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

#### SEZIONE I

##### Disposizioni generali

Art. 34. Disposizioni processuali applicabili

Art. 35. Estensione della disciplina relativa all'imputato

#### SEZIONE II

##### Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36. Attribuzioni del giudice penale

Art. 37. Casi di improcedibilità

Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti

Art. 39. Rappresentanza dell'ente

Art. 40. Difensore di ufficio

Art. 41. Contumacia dell'ente

Art. 42. Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

Art. 43. Notificazioni all'ente

#### SEZIONE III

##### Prove

Art. 44. Incompatibilità con l'ufficio di testimone

#### SEZIONE IV

##### Misure cautelari

Art. 45. Applicazione delle misure cautelari

Art. 46. Criteri di scelta delle misure

Art. 47. Giudice competente e procedimento di applicazione

Art. 48. Adempimenti esecutivi

Art. 49. Sospensione delle misure cautelari

Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari

Art. 51. Durata massima delle misure cautelari

Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

Art. 53. Sequestro preventivo

Art. 54. Sequestro conservativo

#### SEZIONE V


##### Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo

Art. 56. Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

Art. 57. Informazione di garanzia

Art. 58. Archiviazione



Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo

Art. 60. Decadenza dalla contestazione

Art. 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

SEZIONE VI

Procedimenti speciali

Art. 62. Giudizio abbreviato

Art. 63. Applicazione della sanzione su richiesta

Art. 64. Procedimento per decreto

SEZIONE VII

Giudizio

Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

Art. 67. Sentenza di non doversi procedere

Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari

Art. 69. Sentenza di condanna

Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

SEZIONE VIII

Impugnazioni

Art. 71. Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

Art. 72. Estensione delle impugnazioni

Art. 73. Revisione delle sentenze

SEZIONE IX

Esecuzione

Art. 74. Giudice dell'esecuzione

Art. 75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

Art. 76. Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive

Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive

Art. 79. Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

Art. 80. Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative

Art. 81. Certificati dell'anagrafe

Art. 82. Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

Capo IV

Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art. 83. Concorso di sanzioni

Art. 84. Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

Art. 85. Disposizioni regolamentari

**DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 <sup>(1)</sup>.**

**Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.**

<sup>(1)</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;



Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

**Capo I**  
**RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE**  
**SEZIONE I**

**Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa**

**Art. 1. Soggetti**

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

**Art. 2. Principio di legalità**

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

**Art. 3. Successione di leggi**

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

**Art. 4. Reati commessi all'estero**


1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

**Art. 5. Responsabilità dell'ente**

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
  - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
  - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

**Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente**

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
  - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
  - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
  - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).



2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. <sup>(3)</sup>

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). <sup>(2)</sup>

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

<sup>(2)</sup> Comma inserito dall'*art. 14, comma 12, L. 12 novembre 2011, n. 183*. Successivamente, il presente comma era stato modificato dall'*art. 16, comma 2, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212*; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 17 febbraio 2012, n. 10*).

<sup>(3)</sup> In attuazione di quanto previsto dal presente comma vedi gli articoli da 5 a 8, D.M. 26 giugno 2003, n. 201.

#### **Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente**

1. Nel caso previsto dall'*articolo 5*, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

#### **Art. 8. Autonomia delle responsabilità dell'ente**

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

## **SEZIONE II Sanzioni in generale**

#### **Art. 9. Sanzioni amministrative**

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;



- d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; <sup>(4)</sup>
  - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; <sup>(4)</sup>
  - c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
  - e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<sup>(4)</sup> Vedi, anche, l'art. 97-bis, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, l'art. 60-bis, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, aggiunto dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 197 del 2004.

**Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria**

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 (lire cinquecentomila) ad un massimo di euro 1.549 (lire tre milioni).
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

**Art. 11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria**


1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di euro 103 (lire duecentomila).

**Art. 12. Casi di riduzione della sanzione pecuniaria**

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291 (lire duecento milioni) se:
  - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
  - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
  - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329 (lire venti milioni).

**Art. 13. Sanzioni interdittive**

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
  - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.



**Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive**

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

**Art. 15. Commissario giudiziale**

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
  - b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

**Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva**


1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

**Art. 17. Riparazione delle conseguenze del reato**

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
  - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  - b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  - c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

**Art. 18. Pubblicazione della sentenza di condanna**

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. <sup>(5)</sup>
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.



<sup>(5)</sup> Comma così sostituito dall'art. 2, comma 218, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

**Art. 19. Confisca**

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

**Art. 20. Reiterazione**

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

**Art. 21. Pluralità di illeciti**

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

**Art. 22. Prescrizione**

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

**Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive**

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.


**SEZIONE III**

**Responsabilità amministrativa da reato <sup>(6)</sup>**

**Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).





<sup>(6)</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a decorrere dal 16 aprile 2002. Precedentemente la rubrica era la seguente: "Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale".

**Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati** <sup>(7)</sup>

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. <sup>(8)</sup>

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

<sup>(7)</sup> Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, L. 18 marzo 2008, n. 48, in vigore dal 5 aprile 2008.

<sup>(8)</sup> Il presente comma era stato modificato dall'art. 9, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 15 ottobre 2013, n. 119).

**Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata** <sup>(9)</sup>

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall' articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.

<sup>(9)</sup> Articolo inserito dall'art. 2, comma 29, L. 15 luglio 2009, n. 94.

**Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione** <sup>(10)</sup>

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.


3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. <sup>(11)</sup>

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

<sup>(10)</sup> Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190.

<sup>(11)</sup> Comma così modificato dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190.



**Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** <sup>(17)</sup> <sup>(12)</sup> <sup>(13)</sup>

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal *codice penale* in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: <sup>(14)</sup>

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
  - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
  - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
  - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
  - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
  - f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. <sup>(15)</sup>
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. <sup>(16)</sup>

<sup>(12)</sup> Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409.

<sup>(13)</sup> A norma dell'art. 52-quinquies, comma 1, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come inserito dall'art. 4, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ai delitti previsti dal presente articolo aventi ad oggetto banconote, monete metalliche in euro e valori di bollo espressi in euro non aventi ancora corso legale, si applicano le sanzioni pecuniarie stabilite diminuite di un terzo; tale diminuzione non opera nei casi di falsificazione quando il colpevole ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente al 31 dicembre 2001.

<sup>(14)</sup> Alinea così modificato dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 1, L. 23 luglio 2009, n. 99.

<sup>(15)</sup> Lettera aggiunta dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 2, L. 23 luglio 2009, n. 99.

<sup>(16)</sup> Comma così modificato dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 3, L. 23 luglio 2009, n. 99.

<sup>(17)</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 4, L. 23 luglio 2009, n. 99.

**Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio** <sup>(18)</sup>

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

<sup>(18)</sup> Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. b), L. 23 luglio 2009, n. 99.

**Art. 25-ter. Reati societari** <sup>(19)</sup>

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: <sup>(32)</sup>

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; <sup>(21)</sup>


a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; <sup>(33)</sup>

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; <sup>(23)</sup>

[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento <sup>(34)</sup> a ottocento <sup>(34)</sup> quote; <sup>(35)</sup>

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento <sup>(25)</sup> a duecentosessanta <sup>(25)</sup> quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento <sup>(26)</sup> a seicentossanta <sup>(26)</sup> quote;



- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento <sup>(27)</sup> a duecentosessanta <sup>(27)</sup> quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento <sup>(28)</sup> a ottocento <sup>(28)</sup> quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento <sup>(29)</sup> a trecentosessanta <sup>(29)</sup> quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento <sup>(29)</sup> a trecentosessanta <sup>(29)</sup> quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento <sup>(29)</sup> a trecentosessanta <sup>(29)</sup> quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento <sup>(27)</sup> a duecentosessanta <sup>(27)</sup> quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento <sup>(29)</sup> a trecentosessanta <sup>(29)</sup> quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento <sup>(30)</sup> a seicentosessanta <sup>(30)</sup> quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento <sup>(30)</sup> a seicentosessanta <sup>(30)</sup> quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento <sup>(30)</sup> a seicentosessanta <sup>(30)</sup> quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento <sup>(22)</sup> a mille <sup>(22)</sup> quote; <sup>(20)</sup>
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento <sup>(24)</sup> a ottocento <sup>(24)</sup> quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote <sup>(31)</sup>.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

<sup>19)</sup> Articolo inserito dall'*art. 3, comma 2, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61*, a decorrere dal 16 aprile 2002, con le modalità previste dall'*art. 5, dello stesso D.Lgs. 61/2002*.

<sup>(20)</sup> Lettera così modificata dall'*art. 31, comma 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262*.

<sup>(21)</sup> Lettera modificata dall'*art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262* e, successivamente, così sostituita dall'*art. 12, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69*.

<sup>(22)</sup> Sanzione aumentata dall'*art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262*. Originariamente la sanzione era da duecento a cinquecento quote.

<sup>(23)</sup> Lettera modificata dall'*art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262* e, successivamente, così sostituita dall'*art. 12, comma 1, lett. d), L. 27 maggio 2015, n. 69*.

<sup>(24)</sup> Sanzione aumentata dall'*art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262*. Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.

<sup>(25)</sup> Sanzione aumentata dall'*art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262*. Originariamente la sanzione era da cento a centotrenta quote.

<sup>(26)</sup> Sanzione aumentata dall'*art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262*. Originariamente la sanzione era da duecento a trecentotrenta quote.

<sup>(27)</sup> Sanzione aumentata dall'*art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262*. Originariamente la sanzione era da cento a centotrenta quote.


<sup>(28)</sup> Sanzione aumentata dall'*art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262*. Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.

<sup>(29)</sup> Sanzione aumentata dall'*art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262*. Originariamente la sanzione era da cento a centottanta quote.

<sup>(30)</sup> Sanzione aumentata dall'*art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262*. Originariamente la sanzione era da centocinquanta a trecentotrenta quote.

<sup>(31)</sup> Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 77, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190*.

<sup>(32)</sup> Alinea così sostituito dall'*art. 12, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69*.



<sup>(33)</sup> Lettera inserita dall' art. 12, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69.

<sup>(34)</sup> Sanzione aumentata dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.

<sup>(35)</sup> Lettera abrogata dall' art. 12, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69.

**Art. 25-quater.** *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico* <sup>(36)</sup>

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

<sup>(36)</sup> Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 14 gennaio 2003, n. 7, a decorrere dal 28 gennaio 2003.

**Art. 25-quater.1.** *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* <sup>(37)</sup>

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

<sup>(37)</sup> Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, L. 9 gennaio 2006, n. 7.

**Art. 25-quinquies.** *Delitti contro la personalità individuale* <sup>(38)</sup>

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; <sup>(39)</sup>

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. <sup>(40)</sup>

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.


3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

<sup>(38)</sup> Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, L. 11 agosto 2003, n. 228.

<sup>(39)</sup> Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lett. a), L. 6 febbraio 2006, n. 38.

<sup>(40)</sup> Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lett. b), L. 6 febbraio 2006, n. 38 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

**Art. 25-sexies** *Abusi di mercato* <sup>(41)</sup>



1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

<sup>(41)</sup> Articolo inserito dall'art. 9, comma 3, L. 18 aprile 2005, n. 62.

**Art. 25-septies** *Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro* <sup>(42)</sup>

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

<sup>(42)</sup> Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, L. 3 agosto 2007, n. 123 e, successivamente, così sostituito dall'art. 300, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

**Art. 25-octies** *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio* <sup>(44) (43)</sup>

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. <sup>(45)</sup>
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

<sup>(43)</sup> Articolo inserito dall'art. 63, comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

<sup>(44)</sup> Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 5, lett. b), L. 15 dicembre 2014, n. 186.

<sup>(45)</sup> Comma così modificato dall'art. 3, comma 5, lett. a), L. 15 dicembre 2014, n. 186.


**Art. 25-novies.** *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore* <sup>(46)</sup>

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

<sup>(46)</sup> Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99.

**Art. 25-decies.** *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* <sup>(47)</sup>

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.



<sup>(47)</sup> Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

In precedenza l'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116 aveva inserito il presente articolo come "Art. 25-novies" non tenendo conto dell'inserimento di un precedente articolo con identica numerazione, disposto dall'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99.

**Art. 25-undecies. Reati ambientali** <sup>(48)</sup>

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; <sup>(49)</sup>
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; <sup>(49)</sup>
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; <sup>(50)</sup>
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; <sup>(50)</sup>
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; <sup>(50)</sup>
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; <sup>(50)</sup>
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote <sup>(50)</sup>.


1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). <sup>(51)</sup>

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
  - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
  - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
  - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
  - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
  - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:



- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
  - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
  - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
  - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

<sup>(48)</sup> Articolo inserito dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

<sup>(49)</sup> Lettera così sostituita dall' art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

<sup>(50)</sup> Lettera aggiunta dall' art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

<sup>(51)</sup> Comma inserito dall' art. 1, comma 8, lett. b), L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

**Art. 25-duodecies.** *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare* <sup>(52)</sup>

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

<sup>(52)</sup> Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

**Art. 26.** *Delitti tentati*

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.


## Capo II

### RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

#### SEZIONE I

**Responsabilità patrimoniale dell'ente**

**Art. 27.** *Responsabilità patrimoniale dell'ente*



1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

## SEZIONE II

### Vicende modificative dell'ente

#### **Art. 28.** *Trasformazione dell'ente*

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

#### **Art. 29.** *Fusione dell'ente*

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

#### **Art. 30.** *Scissione dell'ente*

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

#### **Art. 31.** *Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione*

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.


#### **Art. 32.** *Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione*

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

#### **Art. 33.** *Cessione di azienda*

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.





2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

**Capo III**  
**PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**  
**AMMINISTRATIVE**  
**SEZIONE I**  
**Disposizioni generali**

**Art. 34.** *Disposizioni processuali applicabili*

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

**Art. 35.** *Estensione della disciplina relativa all'imputato*

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

**SEZIONE II**  
**Soggetti, giurisdizione e competenza**

**Art. 36.** *Attribuzioni del giudice penale*

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

**Art. 37.** *Casi di improcedibilità*


1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

**Art. 38.** *Riunione e separazione dei procedimenti*

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
  - a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
  - b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
  - c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

**Art. 39.** *Rappresentanza dell'ente* <sup>(53)</sup>

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
  - a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
  - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
  - c) la sottoscrizione del difensore;
  - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.



<sup>(53)</sup> La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 giugno 2007, n. 186 (Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 24, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

**Art. 40. Difensore di ufficio**

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

**Art. 41. Contumacia dell'ente**

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

**Art. 42. Vicende modificative dell'ente nel corso del processo**

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

**Art. 43. Notificazioni all'ente**

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. <sup>(54)</sup>

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

<sup>(54)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 20 - 27 luglio 2011, n. 249 (Gazz. Uff. 3 agosto 2011, n. 33, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.

### SEZIONE III

#### Prove

**Art. 44. Incompatibilità con l'ufficio di testimone**

1. Non può essere assunta come testimone:

a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;

b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

### SEZIONE IV


#### Misure cautelari

**Art. 45. Applicazione delle misure cautelari**

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.



**Art. 46. Criteri di scelta delle misure**

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

**Art. 47. Giudice competente e procedimento di applicazione**

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

**Art. 48. Adempimenti esecutivi**

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

**Art. 49. Sospensione delle misure cautelari**


1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

**Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari**

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

**Art. 51. Durata massima delle misure cautelari**

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.



2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

**Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari**

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

**Art. 53. Sequestro preventivo**

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.<sup>(55)</sup>

<sup>(55)</sup> Comma aggiunto dall'art. 12, comma 5-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

**Art. 54. Sequestro conservativo**

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

## SEZIONE V


### Indagini preliminari e udienza preliminare

**Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo**

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

**Art. 56. Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari**

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.



**Art. 57. Informazione di garanzia**

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

**Art. 58. Archiviazione**

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

**Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo**

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

**Art. 60. Decadenza dalla contestazione**

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

**Art. 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare**

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

## **SEZIONE VI Procedimenti speciali**

**Art. 62. Giudizio abbreviato**

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.


4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

**Art. 63. Applicazione della sanzione su richiesta**

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.



**Art. 64. Procedimento per decreto**

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

## SEZIONE VII

### Giudizio

**Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato**

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

**Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente**

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

**Art. 67. Sentenza di non doversi procedere**

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

**Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari**

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

**Art. 69. Sentenza di condanna**

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

**Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente**


1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

## SEZIONE VIII

### Impugnazioni

**Art. 71. Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente**

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.



**Art. 72. Estensione delle impugnazioni**

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovane, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

**Art. 73. Revisione delle sentenze**

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

**SEZIONE IX**  
**Esecuzione**

**Art. 74. Giudice dell'esecuzione**

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:

- a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
- b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
- c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
- d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

**Art. 75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie** <sup>(56)</sup> <sup>(57)</sup>

[1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.

2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. ]

<sup>(56)</sup> Articolo abrogato dall'art. 299, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

<sup>(57)</sup> Per la nuova disciplina in materia, vedi ora gli artt. 200, 240 e 241, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

**Art. 76. Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna**

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

**Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive**


1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

**Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive**

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.



3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

**Art. 79. Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto**

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

**Art. 80. Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative** <sup>(58)</sup> <sup>(59)</sup>

- [1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.
2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.
3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo. ]

<sup>(58)</sup> Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

<sup>(59)</sup> Per la nuova disciplina in materia, vedi gli artt. 9 e 11, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

**Art. 81. Certificati dell'anagrafe** <sup>(60)</sup> <sup>(61)</sup>

- [1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.
2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato.
3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.
4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria. ]


<sup>(60)</sup> Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

<sup>(61)</sup> Per la nuova disciplina in materia, vedi gli artt. 30, 31 e 32, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

**Art. 82. Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati** <sup>(62)</sup> <sup>(63)</sup>

- [1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe è competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78. ]





<sup>(62)</sup> Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

<sup>(63)</sup> Per la nuova disciplina in materia di questioni concernenti le iscrizioni e i certificati, vedi l'art. 40, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

#### Capo IV

##### Disposizioni di attuazione e di coordinamento

###### **Art. 83.** *Concorso di sanzioni*

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

###### **Art. 84.** *Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza*

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

###### **Art. 85.** *Disposizioni regolamentari* <sup>(65)</sup>

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

- a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
- [b] i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale; <sup>(64)</sup>
- c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

<sup>(64)</sup> Lettera abrogata dall'art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

<sup>(65)</sup> In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il D.M. 26 giugno 2003, n. 201.